

L.R. 9 maggio 2016, n. 7: *"Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018"* – Oggetto assembleare n. 2472/2016

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 4 maggio 2016**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il progetto di legge regionale recante “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi prevalentemente di adeguamenti normativi e di disposizioni procedurali.

Art. 1 - Finalità

L’articolo 1 detta le finalità generali della legge collegata alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000

L'articolo 2 inserisce un nuovo comma all'articolo 8 (contributi) della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) il quale, al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, autorizza la Regione a concedere contributi in conto capitale agli enti locali (individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta dunque di una norma procedurale che trova comunque copertura nelle autorizzazioni già previste a valere sulla medesima legge regionale dal Bilancio di previsione 2016-2018

Art. 3 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

La disposizione non comporta oneri a carico della Regione in quanto la dotazione del fondo non grava sul bilancio regionale.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012

L’articolo di carattere ordinamentale (il mandato dei revisori passa da 3 a 5 anni) non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015

In relazione agli esiti definitivi delle ricognizioni effettuate dall’Unità Tecnica di Missione Agricoltura, Caccia e Pesca in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con riferimento alle funzioni svolte in materia di agricoltura dagli Enti subentrati alle Comunità Montane, preliminari al riaccentramento in Regione della materia ai sensi

dell'art. 37 della medesima legge, si pone la necessità di individuare misure procedurali e organizzative volte a favorire la conclusione di alcuni procedimenti per i quali le Unioni di Comuni Montani hanno ricevuto specifiche assegnazioni e trasferimenti di risorse dalla Regione. Si tratta, in particolare, di risorse finalizzate ad erogazioni di contributi ad imprese agricole per danni da eventi calamitosi che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, devono obbligatoriamente essere versate ai beneficiari entro 4 anni dal verificarsi degli eventi, accaduti nel 2013, con scadenza nel primo trimestre del 2017.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto dal comma 3 bis dell'art. 69 della legge regionale n. 13 del 2015 per i procedimenti in corso relativi a fondi assegnati a livello provinciale, l'articolo 3 del presente inserisce un nuovo comma 3 ter all'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 al fine di precisare che gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie e che a tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.

Art. 6 – Disposizioni per l'attuazione del capo I del titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

L'articolo costituisce attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 per le funzioni che riguardano la sicurezza territoriale e la difesa del suolo e della costa, disciplinando l'intero ciclo di realizzazione degli interventi regionali finalizzati a tale scopo, dalla loro programmazione da parte della Giunta regionale con il "Programma regionale degli interventi di Prevenzione e Sicurezza del Territorio", fino alla loro gestione ed esecuzione attraverso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico della bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento del Programma nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7 – Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

La norma in questione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto il budget per le spese di personale a disposizione delle "strutture speciali" di cui alla legge regionale n. 43 del 2001 rimane invariato.

Art. 8 - Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

L'articolo reca norme di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)).

Viene specificato che, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell'ambito delle Missioni 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo" e 11 "Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali", necessarie al trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 9 – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 – Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio

La disposizione conferma la scelta del legislatore regionale (assunta già nelle precedenti leggi in materia edilizia LR 31/2002, LR 15/2013 e 9/2015) di non procedere all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 850/1998 a causa del perdurare della crisi economica e con l'obiettivo di favorire la ripresa dell'attività edificatoria nella nostra regione. La disposizione precisa che si provvederà all'aggiornamento delle tabelle parametriche ad esito della riforma della legge regionale in materia di governo del territorio (LR 20/2000) in corso di elaborazione e comunque entro il 31 dicembre 2017. Pertanto la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di disposizione confermativa dell'attuale quadro normativo.

Art. 11 – Entrata in vigore

L'articolo 11 stabilisce che le disposizioni del medesimo entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, stante la necessità di garantire maggiore efficacia all'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal DEFR.